

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 31

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore ASTORE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L’8 FEBBRAIO 2012

Modifiche all’articolo 14 del Regolamento del Senato
in materia di composizione dei Gruppi parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modifica del Regolamento tende a dare piena attuazione al principio di corrispondenza tra liste elettorali e Gruppi parlamentari. Tale principio, da sempre considerato di grande valore e sicura efficacia per consentire la piena riconoscibilità delle formazioni politiche in Parlamento, ha sofferto di tante e indiscriminate deroghe nella storia delle Camere, così da rendere il panorama dei Gruppi ben più articolato di quello dei competitori elettorali.

Il prosieguo di questa tendenza applicativa dell'articolo 14 del nostro Regolamento va a detrimento del rispetto della volontà degli elettori e determina numerose distorsioni nella logica di funzionamento dell'Assemblea e dei collegi parlamentari minori.

Inoltre, il proliferare di Gruppi parlamentari del tutto scollegati con le liste e le coalizioni elettorali facilita il transfughismo parlamentare.

Se la presente proposta di riforma trovasse condivisione e sfociasse in un'effettiva modi-

fica delle disposizioni riguardanti la composizione dei Gruppi parlamentari in Senato, si porrebbe fine anche all'inaccettabile pratica di offrire continue tentazioni a singoli Senatori affinché mutino la propria appartenenza di Gruppo in costanza di legislatura.

In forza delle norme introdotte dalla presente ipotesi di modifica del Regolamento, si escluderebbero le scissioni dei Gruppi parlamentari, trovando spazio unicamente il fenomeno della fusione tra soggetti politici mediante aggregazione di Gruppi. In fine, quest'ultima evenienza, fatta salva dall'iniziativa di modifica in illustrazione, viene tenuta distinta dalla raccolta di singoli Senatori appartenenti a differenti e magari disomogenee compagini parlamentari.

Quest'ultima prassi, talvolta seguita per la formazione di nuovi Gruppi spuri in corso di legislatura, non merita invece di trovare ulteriore spazio applicativo e dunque viene implicitamente preclusa dalle disposizioni proposte.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dieci Senatori», sono inserite le seguenti: «comunque eletti nella medesima lista di candidati o a più liste appartenenti alla stessa coalizione presentatasi alle elezioni per il Senato»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Quando uno o più Gruppi si sciolgano per confluire nello stesso Gruppo devono indicare il nuovo contrassegno che li rappresenti».

